

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione scorporo e imputazione delle perdite alla beneficiaria

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nella **scissione scorporo** un tema di non semplice soluzione è rappresentato dalla applicazione a questa particolare forma di scissione delle **regole contenute nell'[articolo 173, comma 4, Tuir](#)**, cioè il **subentro da parte della società beneficiaria nelle posizioni fiscali connesse e/o non connesse della società scissa**.

Al riguardo la regola di base consiste nell'individuare la **percentuale di patrimonio netto contabile che viene trasferita alla beneficiaria/e** e poi **imputare le posizioni fiscali rispettando la stessa percentuale**.

Esempio tipico di tale applicazione è la tematica delle **perdite della scissa riportate a nuovo**: alla beneficiaria esse andranno imputate in base alla percentuale di patrimonio netto contabile a quest'ultima attribuito.

Quindi, se ad esempio la scissa detiene **50.000 euro di perdite riportate a nuovo**, ed ha **trasferito alla beneficiaria un patrimonio netto di 100.000 euro** a fronte di un netto precedentemente detenuto di 300.000 euro, ciò significa che **è stato trasferito il 33% del patrimonio netto contabile** e da tale dato emerge che la perdita di 50.000 euro viene imputata alla beneficiaria per il 33% quindi 16.500 euro.

Fa eccezione a tale criterio la circostanza che siano presenti in capo alla scissa **posizioni soggettive "connesse"**, cioè strettamente correlate con elementi dell'attivo.

Se ciò accade allora l'intera posizione soggettiva viene trasferita alla società che ha ricevuto il bene correlato.

Un esempio tipico di tale seconda situazione è rappresentato dalla **riserva in sospensione di imposta da saldo attivo** che, durante il periodo di **monitoraggio fiscale** (cioè il periodo entro il quale una eventuale cessione del bene rivalutato comporterebbe che la plusvalenza verrebbe

calcolata sul valore ante rivalutazione, ed il saldo attivo perderebbe lo *status* di riserva in sospensione d'imposta per diventare riserva libera) è **connessa al bene rivalutato**; quindi se il bene venisse trasferito l'intera riserva verrebbe imputata alla beneficiaria.

Viceversa, se la **scissione** intervenisse essendo già trascorso il periodo di monitoraggio, allora il saldo attivo perderebbe lo *status* di posizione connessa e quindi verrebbe **trasferito alla beneficiaria in base alla quota di patrimonio netto contabile** alla stessa beneficiaria attribuito (risoluzione 97/E/2020).

Ebbene il tema da approfondire in una prospettiva futura sarà capire se **queste regole saranno applicabili** de plano anche alla **scissione scorporo**.

Questo istituto societario presenta una peculiarità che la differenzia dalla scissione "ordinaria" e cioè che a fronte del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria la prima società **iscrive nell'attivo la partecipazione** che rappresenta il compendio attribuito alla beneficiaria, mentre nella **scissione ordinaria** le **partecipazioni vengono suddivise tra i soci della scissa**.

Questo elemento porta con sé una conseguenza non di poco conto: il **patrimonio netto della scissa, di regola, non subisce alcuna modifica**, permutandosi semplicemente beni di primo grado con beni di secondo grado.

Questo elemento di peculiarità rende alquanto complesso immaginare l'applicazione del criterio del trasferimento in percentuale, dato che, appunto, **non vi è alcuna riduzione di patrimonio netto in capo alla scissa**.

Il tema è stato recentemente analizzato dalla **circolare Assonime 14/2023** nella quale emergono tre possibili scenari:

- una **prima posizione** è rappresentata dal **mantenere la regola della ripartizione in percentuale** anche se non vi è nella scissione scorporo la tipica divisione del patrimonio netto della scissa. In tale ipotesi, qualora il rapporto tra patrimonio della scissa e della beneficiaria sia ad esempio del 20%, poiché il netto della scissa è di 10.000 mentre quello della beneficiaria è di 2.000 (laddove la scissa mantiene un netto di 10.000), l'eventuale perdita riportata a nuovo, ad esempio 500 sarebbe imputata alla beneficiaria per 100. Questo metodo, va detto, appare **matematicamente corretto**, ma **lascia molto perplessi sotto il piano sistematico poiché la ratio della imputazione percentuale evidentemente è rappresentata dalla divisione patrimoniale della scissa**: se tale divisione non sussiste è lecito chiedersi **perché dovrebbe essere imputata una parte di perdita alla beneficiaria**;
- una seconda posizione presentata da Assonime è quella contraria che parte dal presupposto che **nessuna ripartizione contabile è eseguita e da ciò deriva che nessuna quota di posizioni soggettive (nel nostro esempio la perdita) viene trasferita**;
- la terza posizione è quella intermedia che **considera i patrimoni complessivi che si vengono a creare**; da ciò si determina quanto in percentuale "pesa" quello della scissa

rispetto a quello della beneficiaria. Tornando all'esempio di prima a fronte della somma patrimoniale di 12.000 (10.000 + 2.000), la società scissa detiene l'83,33% del totale e la beneficiaria il 16,66%. Così la perdita di 500 resterebbe in capo alla scissa per euro 416 mentre verrebbe trasferita alla beneficiaria per euro 84.

Assonime, anche citando un **precedente dell'Agenzia delle Entrate**, peraltro non pubblicato, ritiene **preferibile questa terza posizione**, specie nella ipotesi di **scissione con netto trasferito negativo**, mentre in caso di scissione con netti positivi risulterebbe più dubbio questo criterio.

A parere di chi scrive l'unico metodo dei tre presentati, che coglie la peculiarità della scissione scorporo è il **secondo**: infatti **considerando che il patrimonio netto non viene diviso non si vede motivo alcuna di dividere le posizioni soggettive**.

Tale impostazione si fonda anche sul fatto che tra scissione scorporo e conferimento di azienda emergono molte **analogie** sostanziali: ebbene, nel conferimento di azienda vengono trasferiti gli elementi dell'attivo e quelli del passivo ma **non quelli del netto** (e così nessun elemento soggettivo, come la perdita di esercizio riportata a nuovo, oppure il saldo attivo quale riserva in sospensione di imposta, viene trasferito alla conferitaria).

Allo stesso modo si potrebbe ragionare in tema di scissione scorporo, **conservando tutti gli elementi fiscali della scissa in capo a questa**, e considerando il capitale costituito sulla beneficiaria come apporto in natura, quindi **riserva di capitale**.